

**Art. 1. Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020**

**SCHEDA**

<b>COSA DICE IL DECRETO</b>	<b>SITUAZIONE ATTUALE</b>
<p>1. <b>Con una o più ordinanze</b> del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, <b>specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato</b> conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.</p> <p>2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le <b>strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020</b>, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali .</p>	<p>1. Per conoscere le disposizioni sulla valutazione dobbiamo aspettare una o più ordinanze per un eventuale RECUPERO che avverrà (o dovrebbe avvenire) a partire dal 1° settembre. Si precisa che il recupero è previsto per tutti i cicli di istruzione.</p> <p>2. Aspettiamo anche una specifica ordinanza – che sarà emanata appena si saprà se si torno oppure no a scuola entro il 18 maggio – che chiarirà come si faranno gli ESAMI.</p> <p><u>Cosa deve dire l'ordinanza sulla valutazione?</u> Come se e come si attribuiranno i voti e/o i giudizi per il passaggio alla classe successiva.</p>

<p>3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.</p>	<p>La Didattica a Distanza (DaD) diventa attività ordinaria in questo periodo e sostituisce l'attività in presenza.</p>
<p><b>4. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano (art.1- comma 3):</b></p>	
<p>a) i requisiti di ammissione <b>alla classe successiva per le scuole secondarie</b>, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;</p>	<p>La deroga vuol dire che:  Art. 5, c.1 dlgs 62/2017 - non vale la presenza ai 3/4 delle lezioni: <b>non contano le assenze</b>  – non si valuta in decimi e non si sospende il giudizio: si attende l'ordinanza specifica che disciplini voti e crediti.  - I commi 5e 6 dell'art.4 DPR 129/2009 riguardano la scuola secondaria di secondo grado  L'art.6 del dlgs 62/2017 riguarda l' Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo. Si deve pertanto, anche in questo caso, attendere l'ordinanza del MIUR</p>
<p>b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;</p>	<p>Al momento non ci sono indicazioni normative su come si deve rimodulare l'attribuzione del voto finale.</p>

**5. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione NON riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano (art.1-comma 4):**

a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

b). la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

L'art.2 del DLgs 62/2017 riguarda il primo ciclo di istruzione.  
L'art.4 del DPR 122/2009 riguarda le scuole secondarie di secondo grado.  
La valutazione per le scuole di primo grado, nello stesso DPR 122, è stabilita nell'art.1 (criteri generali della valutazione ) e art.2.

DSA e BES

- Specifiche modalità di svolgimento prove e valutazioni sia per scrutini che per esami

In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

Per l'ammissione all'esame si deroga da:

- Monte ore dei  $\frac{3}{4}$  delle presenze
- Per i candidati esterni all'esame di Stato si prescinde dalla partecipazione alle prove INVALSI

**6-Conferma libri a.s. 2019/20 –art. 2, c. 1 -d)**

L'articolo, prevede quanto segue:

*Con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:*

*(....)*

*d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*

Qualora non si rientri a scuola entro il 18 maggio ,dunque, l'ordinanza del Ministro potrà prevedere la conferma dei libri di testo adottati per l'a.s. 2019/20.

